

LXXXV.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Messaggio del presidente della Camera dei deputati — Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 130) — Si procede alla discussione dei capitoli che vengono approvati dall' 1 al 52 — Al capitolo 53 fa alcune osservazioni il senatore Figoli, cui risponde il sottosegretario di Stato all'agricoltura, industria e commercio — Si approva il capitolo 53 — Si approvano, senza discussione, i capitoli da 54 a 87 — Il senatore Vaccaj parla sul capitolo 88 che, dopo la risposta del sottosegretario di Stato all'agricoltura, viene approvato — Senza discussione si approvano i capitoli da 89 a 119 — Parla al capitolo 120 il senatore Codronchi; vi risponde il sottosegretario di Stato all'agricoltura, industria e commercio — Approvasi il capitolo 120 e, senza discussione, i rimanenti capitoli da 121 a 138 e i riassunti per titoli e categorie — L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 126) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Astengo, Mezzanotte, relatore, ed il ministro del tesoro — Dopo repliche del senatore Astengo e del ministro del tesoro, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale — Si procede alla discussione dei capitoli che sono approvati, senza discussione, dall' 1 al 52 — Il relatore, senatore Mezzanotte, fa alcune osservazioni sul capitolo 53; dopo la risposta del ministro del tesoro e la replica del senatore Mezzanotte il capitolo 53 è approvato — Senza discussione si approvano i capitoli da 54 a 141 ultimo del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie ed i sei articoli del progetto di legge, che sarà votato domani a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti il ministro del tesoro ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il presidente della Camera dei deputati ha inviato alla presidenza del Senato un messaggio, del quale prego il senatore segretario Chiala di dare lettura.

CHIALA, *segretario*, legge:

Roma, addì 13 giugno 1901.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno la

proposta di legge per « Ricostituzione in comune autonomo del soppresso comune di Barlassina », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 12 giugno 1901, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

Il presidente della Camera dei deputati
T. VILLA.

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Camera elettiva di questa comunicazione; il disegno di legge sarà inviato agli Uffici.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri

venne chiusa la discussione generale. Si procede ora alla discussione dei capitoli, dei quali do lettura.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	663,002 97
2	Ministero - Assegni al personale straordinario (compreso quello di servizio), indennità al personale stesso in caso di licenziamento e spese per lavori di copiatura a cottimo	377,623 20
3	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	12,000 »
4	Ministero - Spese d'ufficio	55,000 »
5	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,500 »
6	Acquisto di opere e pubblicazioni periodiche di carattere scientifico e tecnico, rispondenti ai bisogni speciali del Ministero ad incremento della biblioteca	7,000 »
7	Acquisto di libri e pubblicazioni diverse per uso degli uffici amministrativi del Ministero, o per essere distribuiti o dati in dono ad uffici dipendenti, ad associazioni ed istituzioni diverse - Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni affini di qualsiasi natura	8,000 »
8	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	93,840 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali	9,000 »
10	Indennità di tramutamento agli impiegati	16,500 »
11	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	2,000 »
12	Spese di posta (Spesa d'ordine)	42,000 »
13	Spese di stampa	90,950 »
13 <i>bis</i>	Spese di stampa per diffondere i riassunti delle pubblicazioni del Ministero, aventi carattere di speciale utilità pratica	10,000 »
14	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	20,175 »
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
16	Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie	4,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,413,091 17

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

	<i>Riporto</i>	1,413,091 17
17	Spese per lavori straordinari e gratificazioni agli impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale	23,000 »
18	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale	5,000 »
19	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	4,300 »
19 <i>bis</i>	Rimborso al Ministero del tesoro per le lavorazioni da commettersi all'officina carte-valori (Spesa d'ordine)	580 »
20	Spese casuali	26,400 »
		1,477,371 1
	Debito vitalizio.	
21	Pensioni ordinarie	645,000 »
22	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	22,000 »
		667,000 »
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Agricoltura.</i>	
23	Stipendi ed indennità agli ispettori dell'agricoltura (Spese fisse)	19,985 »
24	Istruzione agraria - Stazioni agrarie e speciali alle quali si applica la disposizione dell'art. 8 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti	176,650 »
25	Istruzione agraria - Scuole superiori di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti	260,000 »
26	Concorso dello Stato nelle spese per l'Istituto d'insegnamento agrario sperimentale di San Pietro in Perugia	25,000 »
27	Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti	350,201 17
28	Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti	781,224 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,616,060 17

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

	<i>Riporto</i>	1,616,060 17
29	Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
30	Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
31	Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460 e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a	39,000 »
32	Concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie	45,000 »
33	Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero - Viaggi d'istruzione - Conferenze - Compensi e sussidi al personale insegnante ed agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri istituti d'insegnamento agrario - Sussidi alle vedove di professori dei citati istituti agrari	37,000 »
34	Sussidi a cattedre ambulanti ed a scuole governative, provinciali e comunali, o ad altri istituti che impartiscono l'insegnamento agrario ambulante	115,000 »
34 <i>bis</i>	Sussidi e incoraggiamenti a consorzi agrari di acquisto, di produzione e di vendita	15,000 »
35	Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative	158,600 »
36	Studi sperimentali sul bestiame - Consiglio zootecnico	23,000 »
(1)		
39	Miglioramento e diffusione di insetti utili (bachi da seta, api, ecc.) Entomologia e crittogamia - Studi sperimentali - Trasporti	12,000 »
40	Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese di trasporto, di manutenzione, di custodia ed altre relative ai depositi	45,000 »
41	Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura - Esposizioni e concorsi e premi	34,000 »
42	Stipendi agli enotecnici all'interno ed all'estero, ai direttori ed agli assistenti delle cantine sperimentali, ai direttori degli oleifici spe-	
	<i>Da riportarsi</i>	2,140,560 17

(1) I capitoli nn. 37 e 38, con lo stanziamento di lire 65,000 per ciascuno, sono stati soppressi in seguito al passaggio del servizio veterinario dal ministero di agricoltura, industria e commercio a quello dell'interno.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

	<i>Riporto</i>	2,140,560 17
	rimentali, ai professori ambulanti di zootecnia e di caseificio, ai direttori ed agli assistenti di vivai di viti americane (Spese fisse)	81,300 »
43	Spese per l'enologia e l'enotecnica all'interno ed all'estero; per le cantine sperimentali, gli oleifici e stabilimenti sperimentali - Preparazione e conservazione delle frutta - Distillerie - Trasporti e fitto di locali per gli uffici degli enotecnici all'estero	80,000 »
44	Spese per il Museo agrario in Roma e per il Consiglio dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario	9,000 »
45	Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa - Studi e ricerche intorno alle condizioni dell'agricoltura, esposizioni - Trasporti	100,000 »
45 <i>bis</i>	Classi agricole - Sussidi e incoraggiamenti a cooperative di consumo ed altre istituzioni che tendono a migliorare le condizioni dei lavoratori dei campi	25,000 »
46	Caccia e pesca - Spese per l'applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca - Trasporti	26,500 »
47	Stazioni di piscicoltura in Brescia e Roma - Personale e dotazione	23,624 60
48	Bonificazione agrario dell'Agro romano - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	19,985 »
49	Idraulica agraria, premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti e fognature - Studi relativi, acquisti di macchine idrovore, ed altri apparecchi elevatori	9,000 »
50	Idraulica agraria - Studi sul regime dei fiumi	8,000 »
51	Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse)	446,637 »
52	Razze equine - Foraggi	363,463 »
53	Razze equine - Spese generali, rimonta e spese inerenti, esposizioni, concorsi e trasporti	414,000 »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Figoli.

FIGOLI. Veggo che le spese per l'acquisto degli stalloni sono portate a 240,000 lire, mentre prima erano 170,000. È un lievissimo aumento rispetto ai bisogni del paese.

A questo proposito uno sguardo al passato non sembra inopportuno. Gli stalloni nel 1866 erano 600, quando, per la legge del 1864, i depositi furono dal Ministero della guerra passati a quello di agricoltura. Gli stalloni dimi-

nirono d'un tratto, tanto che nel 1867 non ne rimasero che 270. Lo Stato, che sembrava non volersi più occupare direttamente della produzione cavallina, ne aveva venduti 300 a prezzi bassissimi. Cento di essi, che costavano al Governo 324 mila lire, furono venduti per lire 47,179!

Il numero si era fatto talmente esiguo, che la Camera dei deputati rinvenne sulla deliberazione per cui i depositi si doveano gradatamente sopprimere.

L'amministrazione era intenta a dare esecuzione al voto dalla Camera emesso, quando questa, nella discussione del bilancio del 1868, approvava l'ordine del giorno proposto dall'onor. Barracco, così concepito: « La Camera, riconoscendo necessario al miglioramento della razza equina i depositi di cavalli stalloni, passa alla votazione del capitolo ».

Adesso ci troviamo in un caso eccezionale. Allo sviluppo notevole dell'allevamento cavallino, specialmente nelle grandi razze, non corrisponde sempre la possibilità di avere buoni stalloni di mezzo sangue. Quelli che ci sono, sono sempre impegnati.

Comuni allevatori, ed altri enti locali fanno continue domande per l'impianto di stazioni o aumento di stalloni. Ma, purtroppo, il più delle volte, la risposta è forzatamente negativa, perchè l'amministrazione non ha riproduttori disponibili oltre i 500 che ora sono nei depositi.

Necessario è, adunque, l'aumento. E questo deve di preferenza verificarsi, secondo l'avviso mio, nei mezzi sangue e negli orientali, di cui vi è penuria.

Gli orientali sono di difficile acquisto. In Inghilterra vi sono due o tre razze nelle quali si è curato moltissimo il sangue arabo. Credo che si potrebbe cercare di acquistarne per i piccoli allevatori, che li desiderano, ed anche per alcune razze importanti dell'Agro romano.

Al giorno d'oggi si spendono in media dalle 6 alle 7 mila lire per cavallo nell'acquisto del mezzo sangue all'estero. Questo prezzo è troppo basso. Non si può pretendere con 6 o 7000 lire di avere uno stallone *superiore*. Certo che se ne sono acquistati dei buoni, ma i prezzi odierni rendono sempre più difficili questi acquisti. Quindi io domanderei che si aumentasse di molto il prezzo medio.

È una questione importantissima e che tocca anche molto il Ministero della guerra. Bisogna pensare al caso in cui si potrebbe trovare il ministro della guerra entrando in campagna.

La cavalleria sarà montata, ma ai primi fuochi dovrà ricorrere ai depositi di puledri e non troverà certo i cavalli necessari al rifornimento nè in numero adeguato al bisogno nè addestrati all'uopo.

Per l'artiglieria si ricorre ancora all'estero, perchè in Italia non vi sono cavalli timonieri in numero bastevole. Per produrli bisogna

avere dei buoni mezzi sangue. E a produrre questi in paese occorre impiegare il puro sangue da incrocio.

« Senza cavalli da corsa non c'è selezione degli stalloni, e senza questa non c'è miglioramento di razze ».

Questa è una sentenza dell'onor. Di Sambuy, il quale è maestro in materia.

Lo Stato non dovrebbe disinteressarsi dalle corse, se queste hanno tale ufficio. È questione di limiti nell'ingerenza.

Io domando, quindi, che si aumenti la somma che occorre per gli stalloni.

L'allevamento dei cavalli rappresenta un interesse nazionale dei più importanti. Occorre che siano anche incoraggiate le associazioni stalloniere, come è detto nella legge del 1887, la quale dispone che si debba avere « speciale cura di promuovere ed aiutare con premi e anticipazioni le associazioni stalloniere private che sorgessero nel Regno, in conformità ad un regolamento da pubblicarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Noi abbiamo presentemente circa 500 stalloni, ed ugual numero ne ha la piccola Baviera, mentre l'Austria ne ha 3000, l'Ungheria anche di più, 3000 la Prussia, 3000 la Francia. Dopo di noi viene la Svizzera, paese di montagne e di laghi, che ha 100 stalloni.

La Svizzera ha speso, negli ultimi anni, quasi due milioni per il suo deposito stalloni di Avenches. Noi spendiamo L. 1,250,000 all'anno per i depositi stalloni; la Svizzera ne spende annualmente 555,000 per incoraggiamenti alla produzione cavallina.

La Francia, prima della guerra del 1870, spendeva, per questo servizio, 3 milioni. Ammaestrata dalla guerra, anche in questo, spende ora, per incoraggiamenti al miglioramento delle razze equine, 16 milioni!

A questo riguardo mi sia permesso di leggere un brano del discorso pronunciato dal ministro Dupuy, ultimamente a Montauban, nel dipartimento di Tarne et Garonne. Lo leggo per dare maggiore autorità alle mie modeste parole:

Journal Officiel du 3 juin 1901: « L'espèce chevaline fait a depuis vingt ans des progrès qui s'affirment en traits saisissants, dans toutes les statiques périodiques. Vous n'atteigniez pas 14,500 chevaux en 1882; vous en aviez 15,000

en 1892, et aujourd'hui vous en possédez près de 20,000 ». Ciò ben inteso per il solo dipartimento di Tarne et Garonne.

« Cet accroissement considérable est du surtout à vos efforts ; mais permettez-moi de dire que pour le développement de l'élevage du cheval en France, et par conséquent dans le Sud-Ouest comme ailleurs, l'action de l'Etat a été particulièrement efficace.

« Si donc les éleveurs méritent d'être loués sans réserve, il faut aussi reconnaître le concours donné et les sacrifices consentis par les pouvoirs publics. Comment nier les effets de la loi du 29 mai 1874 sur l'effectif des étalons de l'Etat, de la loi de 1892 et de celle de l'an dernier, que j'ai eu l'honneur de présenter, sur l'augmentation du même contingent ?

« Aucun pays n'a fait plus que la France pour l'élevage du cheval. Les douloureux événements de 1870 nous avaient démontré l'insuffisance de notre cavalerie, et lorsqu'il s'est agi d'organiser la défense nationale, c'est avec raison qu'on y a introduit les éléments nécessaires pour permettre une augmentation du nombre et une amélioration de la qualité de nos chevaux de guerre.

« C'est ainsi que, si en 1869 il n'existait que 1093 étalons nationaux, nous en avons à cette heure plus de 3000. Dans notre zone méridionale seule, celle qui se trouve si bien représentée au concurs de Montauban, le chiffre est passé de 347 à 755.

« Enfin, les encouragements donnés à l'espèce chevaline ont passé, dans ce dernier quart du siècle, de 3 millions à 16 millions. Notre effectif devait donc logiquement être renforcé, et les races améliorées.

« D'ailleurs l'exposition internationale de Vincennes de 1900 a permis aux étrangers d'exprimer leur admiration et personne ne conteste plus que notre élevage du cheval occupe le premier rang ».

Io non posso nulla aggiungere a parole così efficaci e così serie come quelle del ministro di agricoltura francese, pronunciate in occasione del Concorso agricolo regionale di Montauban.

Mi limito, quindi, a raccomandare vivamente all'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura di volersi personalmente interessare alle cose ippiche, procurando, per quanto è da

lui, di venir loro in aiuto con mezzi adeguati ed efficaci incoraggiamenti.

BACCELLI A., *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI A., *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole senatore Figoli ha parlato con molta competenza del servizio degli stalloni. Senza dubbio il Governo non si dissimula l'importanza di questo argomento ; ma d'altra parte l'onorevole senatore Figoli deve considerare che il nostro bilancio di agricoltura, industria e commercio è disgraziatamente assai esiguo di fronte ai bilanci di agricoltura, industria e commercio degli altri Stati ; è quindi ben naturale che la proporzione dei singoli stanziamenti corrisponda alla cifra totale.

Di più, egli non potrà non riconoscere che, appunto in questo anno, rilevandosi l'importanza del servizio e la necessità di riparare alla deficienza della somma destinata ad esso, si è accresciuto di 70,000 lire il relativo stanziamento ; è già molto, se si considera l'esiguità della cifra intiera del bilancio.

Egli ha, poi, accennato alla necessità di provvedersi un maggior numero di cavalli di puro sangue, e soprattutto di acquistare stalloni che siano più fini ed abbiano quindi maggior valore. Io per altro non posso non rammentargli quanto l'onorevole senatore Boccardo ha avuto occasione di dire nella sua relazione. Non è soverchiamente raccomandabile l'acquisto di stalloni, che siano di prezzo elevato e di grande finezza ; poichè noi dobbiamo attendere anzitutto a formare la grande massa dei nostri cavalli e delle nostre mandrie. E quindi converrà sacrificare qualche cosa pel prezzo, per ottenere un numero maggiore di capi. Ciò si rende poi tanto più necessario, quando si pensi che lo stesso senatore Figoli ha lamentato l'esiguo numero degli stalloni, mentre, se si aumentassero gli acquisti di quelli di maggior prezzo, se ne dovrebbe conseguentemente diminuire il numero.

Rispetto all'acquisto di cavalli arabi, l'onorevole senatore Figoli saprà dalla relazione pubblicata, come già furono acquistati nel 1900 tre puri sangue e meticci orientali, e due nel 1899, sopra 23 riproduttori acquistati in totale, al-

l'interno, nel 1900, e sopra 28 acquistati nel 1899. Tuttavia terrò conto delle sue autorevoli raccomandazioni, e vedrò se il suo desiderio potrà essere soddisfatto.

FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FIGOLI. Giacchè abbiamo perduto *Melton*, comprato per 268,000 lire e venduto per 280,000 lire, e che i suoi prodotti hanno raggiunto prezzi favolosi (un cavallo di due anni fu venduto per 300,000 lire e un pulledrello di sei mesi fu venduto per 150,000 lire), io pregherei il sotto-segretario di Stato che cercasse di non permettere, che altri figli di *Melton*, che ancora si trovano in Italia, come *Marcantonio*, *Arconte* ed altri, vadano all'estero, perchè non solo sono andati all'estero i figli di *Melton*, ma quasi tutte le cavalle che erano state coperte da *Melton*; e del sangue di questo non è rimasto da noi quasi più niente.

L'Austria, 15 anni fa, comprò *Bukaneer* per 200,000 lire. Dopo 4 o 5 anni sono andati gli Inglesi per ricomprarlo offrendo 500,000 lire. Ma l'Austria non ha ceduto e quel cavallo ha contribuito a perfezionare le migliori razze in Ungheria.

Ringrazio l'onor. sotto-segretario delle risposte che mi ha dato, lieto se avrò contribuito a meglio far riconoscere l'importanza grandissima di un servizio che merita le maggiori cure da parte dello Stato, così nell'interesse dell'economia nazionale come in riguardo della difesa del paese.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 53 nella somma di L. 414,000.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

54	Boschi - Stipendi, indennità ed assegni (Spese fisse)	834,000 »
55	Insegnamento forestale - Personale (Spese fisse)	28,290 »
56	Spese per il mantenimento dell'istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale - Trasporti	42,800 »
57	Spese di amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato e mantenimento di strade e fabbricati	90,000 »
58	Gratificazioni per lavori e sussidi agli impiegati addetti all'amministrazione forestale	9,000 »
59	Sussidi agli ex impiegati addetti all'amministrazione forestale, loro vedove e famiglie	14,000 »
60	Spese per l'applicazione della legge forestale e della legge sui beni incolti dei comuni; locali, mobili, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali	39,120 »
61	Sussidi e concorsi per rimboscamenti - Acquisto e trasporto di semi e piantine - Vivai e piantonai - Spese per coltivazione, custodia ed altro per promuovere nuove piantagioni, e spese per l'applicazione della legge 1º marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti e della legge 30 marzo 1893, n. 173 sulle opere pubbliche - Concorsi ai comitati forestali	337,810 »
62	Spese relative alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	86,283 30
63	Spese d'ufficio - Sussidi per acquisto di cavalli - Acquisto e riparazioni di bardature per cavalli delle guardie e dei brigadieri forestali destinati alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia	3,000 »
64	Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale minerario (Spese fisse)	270,570 »
65	Insegnamento minerario - Stipendi ed assegni al corpo dirigente ed insegnante nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse)	17,776 »
66	Concorsi e sussidi fissi a scuole minerarie	6,000 »
67	Miniere e cave - Indennità varie, libri, strumenti, sussidi a scuole minerarie - Trasporti	40,000 »
68	Miniere e cave - Retribuzioni ad amanuensi addetti agli uffici minerari	12,940 »
69	Servizio geodinamico - Stipendi al personale (Spese fisse)	17,790 »
70	Servizio geodinamico - Spese d'ufficio, istrumenti, libri, locali, ispezioni e missioni - Trasporti	10,000 »
71	Meteorologia - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	48,272 49
72	Meteorologia - Spese d'ufficio, locali, libri, riparazione d'istrumenti e loro sistemazione negli osservatori, ispezioni e missioni - Trasporti	9,000 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

	<i>Ripporto</i>	5,663,721 56
72	Meteorologia - Retribuzioni al personale straordinario	6,400 »
<i>bis</i>		
73	Meteorologia - Compensi al personale dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e sussidi al personale in servizio o cessato dall'ufficio medesimo, alle vedove e famiglie	3,000 »
(1)		
75	Sussidi ad osservatori meteorici e termo-udometrici e di montagna .	22,000 »
(2)		
77	Concorso nelle spese di annuo mantenimento dell'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e dell'osservatorio centrale dell'Etna	2,200 »
		5,697,321 56
	<i>Credito e previdenza.</i>	
78	Istituti di credito e di previdenza - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	32,225 »
79	Spese per la vigilanza sulle casse di risparmio e sui monti di pietà e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti	30,000 »
80	Spese per la vigilanza degli istituti di credito fondiario ed agrario, delle società di assicurazione sulla vita e di altri istituti di credito e di previdenza e dei consorzi per l'esecuzione di opere di bonificazione	4,500 »
81	Indennità di viaggio e soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario ed al Consiglio della previdenza - Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza	2,500 »
<i>bis</i>		
81	Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza	2,500 »
82	Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di Commercio, art. 52)	70,000 »
83	Spese di vigilanza e diverse per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro	30,640 »
84	Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		197,365 »
	<i>Industria e commercio, private industriali e diritti di autore.</i>	
85	Stipendi ed indennità agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse)	19,835 »
	<i>Da riportarsi</i>	19,835 »

(1) Il capitolo n. 74 fu soppresso colla Nota di variazioni del 22 aprile 1901, n. 132 *ter*.(2) Il capitolo n. 76 fu soppresso colla Nota di variazioni del 22 aprile 1901, n. 132 *ter*.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 991 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

	<i>Riparto</i>		
			19,835 »
86	Museo industriale di Torino - Personale e dotazione		151,172 15 .
87	Museo commerciale di Torino - Personale		3,580 »
88	Insegnamento commerciale industriale ed artistico-industriale - Contributi per le scuole commerciali, industriali, d'arti e mestieri, professionali, di disegno e d'arte applicata all'industria		523,160 »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vaccai.

VACCAI. Mi permetta il Senato, mi permetta l'onorevole sottosegretario di Stato, che prenda occasione da questo capitolo del bilancio per fare alcune considerazioni e alcune raccomandazioni molto importanti. Queste riguardano le scuole d'arti applicate all'industria, le quali, se sono le ultime, non vuol dire che non siano le più utili e le più diffuse per l'educazione della coltura popolare.

Qualche esperienza che ho potuto acquistare nel far parte dei Consigli direttivi delle scuole d'arti applicate all'industria, mi ha persuaso che i tre anni che sono conceduti a quell'insegnamento non sono sufficienti, e ne espongo brevemente le ragioni.

Non sono sufficienti, perchè l'alunno all'età minima, che è quella di 12 anni, non ha ricevuto nelle scuole elementari, le quali principalmente danno il contingente alle scuole di arti applicate all'industria, l'insegnamento del disegno.

Fin dal 1894 era ancora obbligatoria l'istruzione elementare del disegno, dopo il 1894 fu resa facoltativa e d'allora in poi nelle scuole primarie se ne è quasi perduta ogni traccia.

Che cosa avviene? Che nelle scuole d'arti applicate all'industria gli alunni arrivano assolutamente impreparati, e quindi il primo anno sono obbligati ai primissimi elementi del disegno lineare. Nel secondo e terzo anno dovrebbero apprendere quel che è più necessario per fornire la mano e la mente delle qualità necessarie a divenire discreti artigiani; ma a 12 anni è impossibile, in poco tempo, formare giovani i quali abbiano concepito qualche cosa di serio nell'arte per poterlo applicare agli usi del mestiere.

Il primo anno dunque è perduto nell'abituare l'alunno alla correttezza del segno, gli altri due non bastano ad addestrarlo alla facilità della riproduzione.

Nè l'alunno, che viene in età superiore ai 15 anni, ottiene un maggiore risultato, perchè a 15 anni è necessario che provveda e concorra in parte ai bisogni della famiglia; quindi è distratto alla scuola, non la frequenta con la diligenza necessaria, ed esce dalla scuola anche presto e il più delle volte impreparato.

Il Ministero di agricoltura e commercio, però, alle scuole d'arte applicate all'industria, ha molto saviamente concesso alcuni corsi facoltativi, i quali hanno dato ottimi risultati. E sono stati ottimi davvero, perchè i migliori allievi della scuola sono quelli, che più hanno approfittato di questa facoltà.

Si deve anzi principalmente a questi alunni, se il desiderio, la vitalità, il favore della scuola si è ottenuto e diffuso.

Vi è di più; con questa savia concessione essi hanno incominciato ad applicare qualche cosa di quello che avevano appreso in precedenza, portando nelle botteghe (come una volta) quanto è necessario per poter introdurre nella loro lavorazione quanto hanno imparato con una costante diligenza e lunga frequenza; tanto di più se della scuola è data la sorveglianza e la direzione ad un insegnante, il quale non dimentica l'alunno anche quando ne è uscito.

Molto potrei dire; ma mi limito, poichè il tempo è prezioso.

La mia raccomandazione si restringe a questo, di vedere se è possibile di portare da 3 a 5 anni l'insegnamento nelle scuole d'arti applicate all'industria. Questo non porta aumento d'orario, non può portare che lieve aumento

di spesa, ma porterà certo una grande utilità pratica agli operai.

Ripeto, è l'esperienza che mi consiglia a raccomandare vivamente questa modificazione importante al ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il primo anno dunque sarebbe destinato allo studio del disegno, il secondo, il terzo ed il quarto alle forme decorative ed alla plastica; il quinto anno al perfezionamento.

L'illustre relatore ha detto bene, che è molto meglio il buono che il meglio, e quindi non chiedo altro che l'estensione nell'insegnamento nelle forme che ho indicato.

Ma un'altra e non meno grave raccomandazione mi permetto di fare, e dirò anzi, sento il dovere di fare all'onor. ministro, ed è sulle condizioni speciali del personale insegnante; non intendo però parlare dei semplici incaricati che provengono da altre scuole. Essi non ne hanno bisogno.

Io poi ritengo che a parte il loro valore non siano i più adatti ad impartire l'insegnamento in queste scuole di arte applicata, appunto perchè data la loro precaria posizione non possono seguire l'alunno anche nella vita ordinaria, nelle botteghe, con aiuti, con consigli, con tutto quello che può suggerire una mente pratica ad un giovane che non può averne ancora.

Il mio pensiero dunque si ferma unicamente sugli insegnanti che sono esclusivamente chiamati per gli istituti dei quali ora mi occupo.

È indispensabile che si debbano pretendere dagli insegnanti le migliori attitudini, molta capacità ed una cura quasi paterna verso gli allievi, ma questo non basta. Per ottener ciò è necessario che non siano abbandonati come ora sono quasi alla ventura, e dico che sono abbandonati quasi alla ventura perchè, essi stessi non si nascondono la sorte incertissima nella quale si trovano, e vivono appena con una lontana speranza.

Sono i soli, fra tutti gl'insegnanti del Regno, che non abbiano nulla che assicuri la loro sorte; più che con un decreto, molti di loro sono nominati (fino dalla istituzione delle scuole stesse), per accordi dei Consigli direttivi, consentente il Ministero. La scuola stessa non ha base solida che nella convenienza del suo essere, non nel suo istituto fondamentale, ed è strano che questo abbandono avvenga quando

è generale il sentimento di provvedere a tutte le classi, perchè gli ultimi anni della vita non siano perduti nell'abbandono della società quando questa ha usato di voi.

Essi non hanno diritto a pensione, non hanno aumenti graduali e non hanno facilitazioni nei viaggi, non hanno altro che il sentimento del dovere che li tiene legati alla scuola e nulla più.

A me pare che il Ministero potrebbe ispirarsi allo stesso concetto che ha avuto quando ha provveduto a tutti gl'insegnanti delle scuole pratiche d'agricoltura, per le quali concorrono diversi enti consorziali oltre lo Stato.

È necessario, è urgente provvedere a questa classe benemerita, e spero che l'onorevole sottosegretario di Stato vorrà accogliere benevolmente questa mia preghiera, ed avrà larga riconoscenza da questa schiera d'insegnanti, che non potrebbero compiere opera più proficua e dare un contributo più efficace alla educazione popolare nell'arte, in questa soave e consolatrice compagna dell'umanità, nei faticosi travagli della vita.

Non ho altro da dire.

BACCELLI A., *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI A., *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. L'onor. Vaccai, la cui competenza sull'argomento delle scuole industriali è ben nota al Senato, ha richiamato l'attenzione del Governo intorno a diverse questioni.

Io darò, brevemente, [risposta a tutti e tre gli argomenti da lui trattati. Per ciò che riguarda la durata degli insegnamenti, ora stabilita in tre anni, posso riconoscere anch'io essere desiderabile che questa durata sia prolungata fino a cinque; ma debbo far riflettere all'onorevole senatore Vaccai che le scuole di arti e mestieri, e quelle di arti applicate all'industria sono frequentate dagli alunni anche al di là del corso compiuto.

Trovai, per esempio, visitando queste scuole, degli alunni che le frequentavano da otto o nove anni.

In queste scuole non si richiede, non è desiderato il diploma e il certificato; ma si richiede e si desidera la pratica vera, effettiva della istruzione. Quindi tutti gli alunni che si

trovano, per condizione di famiglia, in grado di poterle frequentare anche oltre il triennio, le frequentano, mentre così non fanno quelli che non si trovano in tali condizioni, i quali probabilmente non le frequenterebbero più quando il corso ufficiale fosse portato a cinque anni. Ciò nonostante porterò il mio attento esame sulla questione sollevata dal senatore Vaccai.

Riconosco inoltre con lui e col senatore Boccardo, che sarebbe desiderabile di perfezionare quella scuola, la migliore che si trova in Italia, e di fornirla di mezzi adeguati; ma non posso d'altra parte non riconoscere anche l'importanza che ha il numero di queste scuole.

Si tratta, come ebbi l'onore di affermare ieri al Senato, di formare appunto il popolo degli artefici, il popolo degli operai, e non potremo formare questo popolo, non potremo dirozzarlo, se non costituiremo frequenti centri di istruzione, dove i suoi figliuoli possano affluire agevolmente e senza dispendio.

E non ha soltanto una funzione didattica questa scuola di arti e mestieri così disseminata ne' vari centri, ma ha anche un compito e un ufficio morale: essa sottrae dai tristi ritrovi e dalle bettole la gioventù, la raccoglie nelle sue quiete sale, la invita a studiare; e

quindi non soltanto la migliora intellettualmente ma la perfeziona moralmente.

Queste le ragioni per le quali io ritengo che non sia da deplorare il gran numero di queste scuole.

Ancorchè piccole, ancorchè modeste, esse debbono essere incoraggiate.

Finalmente, io prometto all'onorevole senatore Vaccai di studiare con tutto l'impegno la questione che egli ha trattato, intorno agli insegnanti delle scuole industriali, e di esaminare se e in quanto sia possibile applicare ad essi quei benefici trattamenti che sono stati fatti agli insegnanti delle scuole pratiche di agricoltura.

VACCAI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCAI. Ho domandato la parola semplicemente per ringraziare il sottosegretario di Stato delle sue benevoli espressioni, della cortese accoglienza fatta alle mie parole e della sua promessa, augurandomi che anche alle accoglienze cortesi rispondano risultati pratici.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 88 s'intenderà approvato nella cifra di lire 523,160.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

89	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Concorsi ed incoraggiamenti - Collezioni, modelli e pubblicazioni - Consigli e Commissioni - Premi, medaglie, studi ed ispezioni - Sussidi al personale insegnante ed alle famiglie	58,000 »
90	Camere di commercio italiane all'estero - Addetti commerciali - Agenzie commerciali italiane all'estero - Musei commerciali - Società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici all'estero - Spese per le mostre campionarie ed altre simili	97,000 »
91	Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la commissione del regime economico-doganale e per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Studi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio d'informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio	11,000 »
92	Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli, e del regolamento per la sorveglianza sulle caldaie a vapore	13,000 »
93	Sussidi e spese per esposizioni all'interno ed all'estero	7,000 »
94	Concorsi a Società d'incoraggiamento ed altre istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie - Premi e medaglie al merito industriale	9,500 »
95	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (Spese fisse)	467,300 58
96	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità fisse per spese di ufficio (Spese fisse)	29,100 »
97	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'articolo 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)	91,000 »
98	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità varie - Strumenti, riparazione di locali e di mobili - Comparazione quinquennale dei campioni metrici - Spese per imballaggio e trasporti	38,900 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,519,547 73

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

	<i>Riporto</i>	1,519,547 73
99	Rimunerazione al personale metrico e del saggio per lavori straordinari - Sussidi al personale stesso, alle vedove e famiglie	4,000 »
100	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Studi scientifici - Insegnamento degli allievi, spese d'ufficio, di contabilità e di scritturazione per i laboratori centrali	13,000 »
101	Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine)	4,000 »
102	Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875)	7,300 »
103	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Personale (Spese fisse)	25,285 »
104	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per compensi di studi, traduzioni da lingue estere e ricerche compiute anche da impiegati di ruolo e straordinari - Concorso dell'Italia al <i>Bureau international</i> di Berna - Medaglie di presenza ai membri della Commissione centrale per la revisione dei reclami	10,500 »
		* 1,583,632 73
	<i>Statistica.</i>	
105	Statistica - Indennità per eventuali ispezioni e missioni nello interesse della statistica - Indennità di viaggio e medaglie di presenza ai membri del Consiglio superiore di statistica	8,000 »
106	Statistica - Lavori di cartografia e stereogrammi - Acquisto di strumenti da disegno, contatori ed altre macchine - Spese per facchinaggio e spedizione di stampati	3,000 »
		11,000 »
	<i>Economato generale.</i>	
107	Economato generale - Personale (Spese fisse)	22,945 »
108	Economato generale - Assegni al personale straordinario di copisteria e di servizio addetto ai magazzini compartimentali	22,740 »
109	Compensi per lavori di contabilità e di copisteria, per facchinaggi avventizi e per indennità di missione e di funzioni	7,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	52,685 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

	<i>Riporto</i>	52,685 »
110	Trasporti ed imballaggi, assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale	54,960 »
111	Magazzini dell'Economato generale - Spesa di manutenzione, riparazioni, acquisto di mobili ed attrezzi	2,400 »
112	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine)	110,000 »
		220,045 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	

	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
113	Riparazioni straordinarie ed arredamento di locali in servizio dell'Amministrazione	3,000 »
114	Sistemazione del palazzo, sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio - Legge 20 luglio 1897, n. 333 (Spesa ripartita)	40,000 »
		43,000 »
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Agricoltura.</i>	
115	Acquisto di stalloni - Legge 26 giugno 1887, n. 4644, serie 3 ^a (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
116	Costruzione e riparazione di strade e casette nei boschi inalienabili dello Stato	30,000 »
117	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni adempribili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete - Compensi e retribuzioni per studi compiuti anche da impiegati di ruolo e straordinari (Spesa obbligatoria)	45,000 »
118	Spese relative alla formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno	44,000 »
119	Spese per strumenti ed impianto di osservatori secondari geodinamici	3,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	122,000 »

120

Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix* (Spesa obbligatoria)

946,210 »

CODRONCHI, *della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *della Commissione di finanze*. Desidero fare una dimanda all'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, e la mia domanda involve una grande questione; non gli chiedo quindi una promessa, nè una risposta improvvisa. Egli potrà far studiare alla Commissione consultiva il quesito che gli sottopongo.

Finora in Italia s'è proceduto col sistema della distruzione dei vigneti infetti dalla *phylloxera*. Dico di volo, che io a questa distruzione credo poco, perchè la *phylloxera* si propaga in mille modi, anche dolosamente, ed è forse avvenuto che alcuni delle squadre che devono distruggere la *phylloxera* abbiano proceduto come i monatti descritti da Alessandro Manzoni, gridando *Evviva la moria*. Ho veduto io stesso gli strumenti che avevano servito alle esplorazioni abbandonati nelle vigne immuni.

Raccomando all'onorevole sottosegretario di Stato una grande vigilanza, e una maggiore energia in queste operazioni. Ma veniamo alla questione principale.

Quando si manifesta la *phylloxera* in un luogo, tutti i proprietari che sono immuni, e questo è umano, domandano la distruzione per salvare sè stessi. Non ci riescono, ma lo chiedono, e nei primi tempi riconosco che tutto ciò è giusto. Se non che quando la *phylloxera* ha cominciato a diffondersi in uno o più comuni, tanto che sono molti i focolari d'infezione, è da augurarsi che la distruzione venga sospesa, o almeno che si consenta ai proprietari la ricostituzione dei vigneti col vitigno americano, che è resistente alla fillossera. Invece il Governo permette, perchè non lo può impedire, che si ricostituiscano i vigneti coi vitigni americani, ma se la fillossera in questi vitigni americani si manifesta, si distruggono anche i vitigni americani; è dunque la pena di Sisifo a cui è condannato il povero proprietario!

Ora, e questa è la questione, avete voi pensato al danno economico enorme che si prepara, se in una vasta regione, quest'opera di distruzione incessante seguita per lungo tempo, distruggendosi il vitigno indigeno e la vite americana? Il danno della fillossera può ripararsi, se a mano a mano che si distrugge la vite indigena si ricostituisce il vigneto col vitigno americano, ma se si distrugge anche il vitigno americano, voi condannate delle regioni intiere per un tempo indeterminato a non produrre più nulla. Nella pianura dove si può sostituire un'altra coltura il danno è minore, ma è nel colle dove si fa il buon vino. Ella, onorevole Baccelli, che è letterato, ricorda il noto verso virgiliano: *Mitis in apricis coquitur vindemia saxis*; ed è nel colle dove non è possibile sostituire alla vite un'altra coltura remuneratrice.

La Francia ha seguito un sistema tutto opposto. Da noi abbiamo seguito il sistema francese in Sicilia, che è stata dichiarata infetta, e si sono ricostituiti i vigneti colla vite americana.

In Francia hanno seguito lo stesso sistema, ed hanno lasciato ricostituire i vigneti col vitigno americano; e la Francia che era discesa nella produzione al disotto dell'Italia, l'anno passato ha prodotto 70 milioni di ettolitri.

E proprio in questi giorni il ministro di agricoltura francese, il signor Dupuy, facendo un discorso per certe distribuzioni di premi a Montauban, ha affermato che dove l'energia di quegli abitatori si è manifestata, è stato nella ricostituzione della vigna; che sopra 47,000 ettari avevano in passato una produzione di 750,000 ettolitri di vino, e dopo avere ricostituito col vitigno americano i loro vigneti, hanno raggiunto un'altra volta la produzione che avevano in passato.

Riepilogo le mie parole, precisando il quesito.

È prudente quest'opera di distruzione continua, non solo sul vitigno nostro, ma anche sul vitigno americano, quando la fillossera si sia manifestata anche in quest'ultimo vitigno? Non

si corre il pericolo di preparare a molte regioni d'Italia un disastro economico? Se il lavoro di riparazione non segue immediatamente la prima distruzione, vi saranno regioni condannate per lunghi anni a rimanere improduttive.

L'onor. sottosegretario di Stato non può rispondermi oggi, perchè la questione è grave, e urta una quantità d'interessi. Una proposta simile sarà certo combattuta da coloro, che oggi sono immuni. La questione maturerà col tempo, e mi auguro che maturi in un tempo breve, perchè temo che i disastri, che si preparano all'Italia con questo sistema della distruzione ad ogni costo, siano incalcolabili.

BACCELLI A., *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI A., *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Codronchi ha richiamato l'attenzione del Governo intorno alla grave questione della fillossera. Egli stesso ha già detto come io non possa dare a lui subita ed esauriente risposta. Per altro mi preme di sottoporre al Senato alcune osservazioni.

Anzitutto io prometto al senatore Codronchi che sarà raddoppiata la vigilanza verso le squadre antifillosseriche, affinchè non abbia ad avvenire ciò che egli ha deplorato, e cioè che coloro i quali sono chiamati ad impedire il diffondersi della fillossera, e ad evitarne, per quanto è possibile, gli effetti, sieno invece quelli che la importano dove non c'è.

Rispetto alla grave questione del metodo distruttivo, il senatore Codronchi sa che noi adoperiamo con grande parsimonia questo metodo. È nostro intendimento di adoperarlo soltanto nelle periferie che sono invase della fillossera, ed in quelle regioni dove è ancora possibile ottenere dal metodo distruttivo qualche buon effetto: dove ciò non sia possibile, questo metodo deve essere abbandonato.

L'onor. senatore Codronchi si preoccupa della

necessità in cui si trova il Ministero di procedere col metodo distruttivo anche alla distruzione delle viti americane, ed egli si domanda: ma che sarà di queste terre, dopochè si sarà distrutto prima la vite nostrana e poi l'americana attaccate dalla fillossera?

Il suo quesito è certamente assai grave; peraltro non posso dissimularmi che altrettanto grave sarebbe lasciar vivere, nelle zone dove ferve la battaglia contro la fillossera, le viti americane infette, le quali potrebbero diffondere il male in vigne limitrofe piantate a viti nostrane ancora immuni e meno resistenti.

Ciò non ostante, io intendo tutta la gravità della questione, e prometto all'onor. senatore Codronchi che presenterò il quesito alla Commissione consultiva per la fillossera, affinchè dia il suo avviso in proposito.

Del resto è intendimento del Governo di combattere la fillossera con la diffusione delle viti americane. E poichè sui vivai di esse fondiamo le nostre speranze, abbiamo cercato di diffondere le notizie di queste viti nel nostro popolo, ed abbiamo costituito veri vivai di Stato, andando anche al di là di ciò che si è fatto in Francia ed in Ungheria.

Ora la notizia delle viti americane è in Italia sufficientemente diffusa; ma ciò non ostante, continueremo nel nostro apostolato, ed incoraggeremo, come l'occasione ci si presenti, qualsiasi iniziativa privata che tenda a costituire vivai di viti americane e a diffondere notizia di esse.

Credo che questo sia l'indirizzo più sano sul quale il Governo debba porre le sue speranze per combattere il male.

CODRONCHI. Prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 120 nella somma di L. 496,210. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

120 <i>bis</i>	Impianto e mantenimento di osservatori meteorici e magnetici governativi ed acquisto e riparazione di strumenti	14,450 »
(1)		
122	Stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la grandine .	10,000 »
123	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3 ^a) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature	270,000 »
124	Colonizzazione all'interno	28,000 »
125	Bonificazione agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3 ^a e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati (Spesa obbligatoria)	36,000 »
126	Campo sperimentale di Sant'Alessio (Spesa d'ordine)	20,000 »
127	Provvedimenti per il miglioramento agrario della Sardegna (Legge 2 agosto 1897, n. 382) (Spesa ripartita)	212,500 »
128	Sussidi straordinari a scuole speciali e pratiche di agricoltura per completare il loro arredamento	10,000 »
		1,669,160 »
	<i>Credito e previdenza.</i>	
129	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3 ^a , e regolamento approvato col Regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
130	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore (Legge 26 luglio 1888, n. 5600, serie 3 ^a) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
131	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita)	70,000 »
132	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (Legge 1 ^o aprile 1900, n. 121) (Spesa ripartita)	12,000 »
		1,082,000 »

(1) Il capitolo n. 121 fu soppresso con la Nota di variazioni 22 aprile 1901, n. 132 *ter*.

<i>Industria e commercio</i>		
133	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	57,300 »
134	Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali e commerciali, per spese d' impianto ed ampliamento di laboratori o per acquisto di materiale ed altre	5,000 »
135	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita).	1,500 »
		63,800 »
<i>Statistica.</i>		
136	Censimento generale della popolazione italiana nel febbraio 1901 (Legge 15 luglio 1900, n. 261) (Spesa ripartita)	300,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
137	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	193,812 56
138	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 .	<i>per memoria</i>
		193,812 59
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese generali	1,477,371 17
	Debito vitalizio	667,000 »
	Agricoltura	5,697,321 56
	Credito e previdenza	197,365 »
	Spese per servizi speciali } <i>Industria e commercio, private industriali e diritti di autore</i>	1,583,632 73
	} <i>Statistica</i>	11,000 »
	} <i>Economato generale</i>	220,045 »
	TOTALE della categoria I della parte ordinaria	9,853,735 46

TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali	43,000 »
Spese per servizi speciali	Agricultura 1,669,160 »
	Credito e previdenza 1,082,000 »
	Industria e Commercio 63,800 »
	Statistica 300,000 »
TOTALE della categoria I della parte straordinaria	3,157,960 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	13,011,695 46
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO	193,812 56
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	13,011,695 46
Categoria IV. — Partite di giro	193,812 56
TOTALE GENERALE	13,205,508 02

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di articolo unico, il progetto di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-1902 » (N. 126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-1902.

Prego il senatore segretario Chiala, di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 126).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. La Commissione di finanze ha richiamato un'osservazione che io ebbi l'onore di fare al Senato nella tornata del 19 gennaio 1899, sopra un inconveniente grave, che allora io avevo denunciato, quello cioè dei funzionari dello Stato che hanno contratto matrimonio soltanto religioso con vedove d'impiegati, provviste di pensione; per cui assistiamo allo sconcio di questi impiegati che ogni mese vanno all'ufficio di stato civile a ritirare il certificato di vedovanza della moglie, e tutto ciò per poter percepire la pensione assegnata alla vedova.

Io domandava allora che si fosse posto un freno a questo vero abuso. Rammento che il ministro guardasigilli, l'on. Finocchiaro-Aprile, promise di provvedere.

E infatti, presentò poi il progetto di legge sulla precedenza del matrimonio civile a quello religioso. Io non domandavo tanto, perchè capivo che un progetto di tanta importanza se non naufragava nella Camera avrebbe certamente naufragato nel Senato. Infatti dopo lunghissime discussioni nel Senato, è rimasto negli archivi della Camera.

Io mi limito a domandare al ministro del tesoro, che deve curare gl'interessi del tesoro dello Stato, se non vi è modo in via disciplinare, come dice bene la Commissione di finanze, d'impedire questa vera frode.

La cosa mi pare semplice. Quando un impiegato commette una frode, una indelicatezza, si sottopone al Consiglio di disciplina. Ora mettete anche sotto Consiglio di disciplina questi frodatori del danaro dello Stato, e vedrete allora che tali abusi cesseranno.

E altra frode si commette da alcuni funzionari dello Stato residenti in Roma, non denunciando le variazioni che accadono nella famiglia, come ad esempio, la morte della moglie, dei figli ecc., per continuare così a percepire una maggiore indennità di residenza, poichè il Senato non ignora che gli impiegati hanno una indennità maggiore o minore secondo che siano scapoli, o abbiano moglie senza prole o con prole.

Prego perciò l'onor. ministro del tesoro di

porre un rimedio anche a questo abuso: a lui i mezzi non mancano.

E giacchè ho la parola, e postochè vedo che nel bilancio del tesoro vi è un fondo stanziato per la presidenza del Consiglio dei ministri, io ne profitto per rivolgere una preghiera all'onorevole Zanardelli. E non essendo questi presente, pregherò l'onor. ministro del tesoro di fargli conoscere una mia raccomandazione. Vorrei, cioè, che trovasse modo di regolare meglio, nell'interesse d'impedire un giusto malcontento nella classe dei funzionari dello Stato, la distribuzione delle onorificenze fra i medesimi, perchè si vede che un ministro arriva sino agli ufficiali d'ordine, mentre un altro non trova modo di decorare nemmeno i presidenti di tribunale, o i consiglieri della Corte d'appello, o i sotto-prefetti, o i consiglieri di prefettura.

Parmi che fra i ministri, vi dovrebbe essere un criterio più razionale nella distribuzione delle decorazioni, quasi che gli impiegati che non sono ai Gabinetti dei ministri e de' sotto-segretari di Stato, e quelli che sono in provincia, servano la China.

Bisognerebbe trovar modo che la distribuzione delle decorazioni ai funzionari dello Stato venisse fatta secondo il grado e i servizi prestati, come si fa nei Ministeri della guerra e della marina; e solo il presidente del Consiglio può avere modo e autorità per raccomandare che siffatte distribuzioni di decorazioni suscitino minori confronti, sempre odiosi.

Un'altra preghiera vorrei anche rivolgere all'onor. ministro del tesoro. In tempi molto lontani (parlo di 30 o 40 anni fa) vi era la buona e corretta usanza che le pensioni dell'Ordine Mauriziano poste a disposizione di ogni Ministero (eravamo ai tempi di Cavour e di Urbano Rattazzi) erano distribuite alle vedove dei decorati Mauriziani che versavano in condizioni miserevoli o ai decorati che si trovavano in bisogno. Oggi, che abbiamo progredito, queste pensioni se le pigliano anzitutto gli impiegati dei Gabinetti, poi i direttori generali, i quali tutti si fanno la parte del leone. Io trovo che ciò è poco corretto; e così anche per queste piccole miserie si aumenta il malcontento.

Faccio quindi preghiera che si trovi modo di organizzare meglio queste distribuzioni di pensioni, in maniera che non vi siano questi stridenti confronti.

Prego quindi l'onor. ministro del tesoro a fare conoscere queste mie osservazioni al presidente del Consiglio dei ministri, il quale sono certo saprà organizzare anche sopra questa materia un servizio tale da evitare ogni malcontento.

E non ho altro a dire.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. La Commissione di finanze si è più volte occupata dell'intero argomento delle pensioni, grave argomento poichè il loro ammontare ormai tocca la somma di circa 82 milioni; ed ha spesso invitato i successivi ministri del tesoro a presentare delle modificazioni in senso ristrettivo all'attuale sistema delle pensioni. Qualche disegno fu presentato, ma cadde per il chiudersi della sessione.

Ai motivi già noti che consigliavano la sollecita modificazione di questo sistema se ne è aggiunto ancora uno, il quale cresce in ragione diretta del tempo che trascorre.

Dal '97 le nuove nomine d'impiegati seguono colla condizione che i loro diritti a pensione siano regolati dalla legge a venire e non dalla legge vigente.

Io non voglio sollevare una questione di diritto; non so quanta efficacia potrà avere questa condizione di fronte alla legislazione vigente. Ma certamente nessuno potrà negare che in pratica l'accrescimento continuo, incessante che si verifica in questa categoria di nuovi impiegati non costituisca un ostacolo, che cresce anch'esso di giorno in giorno, per una serena ed obbiettiva soluzione dell'argomento.

Quindi urge provvedere, e per queste ragioni la Commissione permanente di finanza ha reiterato le premure già fatte precedentemente al riguardo.

D'altronde oramai gli studi sono maturi e le questioni più dibattute sono note e non resta che il Parlamento scelga la via da seguire. Forse fra le modificazioni da proporsi potrà aver luogo qualche provvedimento per ovviare all'inconveniente lamentato dall'onor. senatore Astengo.

È vero che alcune vedove, alcune orfane eludono la legge con detrimento dell'erario. Contraggono il matrimonio religioso, che appaga la loro coscienza, e fanno a meno del matri-

monio civile, che farebbe perder loro il godimento della pensione.

Rimedio pieno, esauriente sarebbe evidentemente il prescrivere l'obbligo del matrimonio civile; ma sappiamo tutti che in pratica non si è potuto pervenire ad un risultato efficace; nè pare che oggi si possa presagire che vi si possa pervenire in breve.

Ora, mentre io nel mio nome individuale fo voti perchè si ovvii radicalmente all'inconveniente di vedere delle famiglie costituite irregolarmente; il che reca danni infiniti, dei quali il più lieve è quello di cui qui ci occupiamo; credo che intanto, ed in attesa di un ottimo d'incerto conseguimento, qualche provvedimento diretto all'indicato caso speciale che riguarda la finanza potrebbe introdursi fra le altre modificazioni. Ed un provvedimento all'uopo sarebbe equo, perchè la perdita della pensione per il successivo matrimonio trova la sua base razionale in una condizione di fatto, non di diritto, ossia sulla ricostituzione di quel sostegno che è venuto a mancare per la morte del padre o del marito.

Siffatta ricostituzione si verifica anche per il solo fatto del matrimonio religioso, ed in questo caso è equo che l'erario non sopporti oltre un onere che non è più giustificato dalla condizione di fatto.

In ogni modo, e qualunque siano per essere le modificazioni che l'onor. ministro proporrà su questa e sulle altre svariate questioni che si riannodano intorno al problema delle pensioni, la Giunta permanente di finanza insiste su questo che il Parlamento sia messo al più presto in grado di dire la sua parola su tutto l'argomento delle pensioni. Questo si chiede alla provata energia e sagacia del ministro di Broglio.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Comincerò dalle osservazioni fatte dall'onor. Mezzanotte, poichè egli ha trattata la questione delle pensioni dal punto di vista più largo, e che riguarda l'interesse generale dello Stato.

Come constatazione di fatto, posso annunciare al Senato che in questi ultimi anni l'aumento delle pensioni si presenta in misura meno gravosa. In questi ultimi anni l'incremento delle pensioni rimase circoscritto nella somma

di circa un quarto di milione all'anno; e nei due ultimi anni abbiamo anzi una leggera diminuzione di carico.

Tra il 1898 ed il 1899 si verificò una diminuzione di 95,000 lire; da lire 81,820,000 le pensioni scesero a lire 81,725,000. Anche per l'esercizio in corso...

MEZZANOTTE. Vi sarà un aumento.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*... credo che ci bilancieremo, mentre il 31 maggio avevamo un carico minore di 300,000 lire di quello accertato al 1° luglio 1900; se non ci bilancieremo, le differenze saranno così poco sensibili da non dovercene preoccupare. Però, se non mi nascondo che questi risultati sono troppo limitati sia nel tempo, sia nella misura per potersi fondare su di essi, ho tuttavia speranza che l'onere delle pensioni non possa ancora aumentare in proporzioni troppo gravose per il bilancio.

Io credo che molto si possa ottenere dall'azione amministrativa del potere esecutivo. Bisogna andare molto cauti nelle pensioni di autorità, e resistere a tutte le tentazioni che vengono da ogni parte e che di solito sono tutt'altro che corrette, poichè bene spesso hanno l'origine *mors tua, vita mea*.

Inoltre occorre opporci risolutamente all'incremento del numero degli impiegati; ed in questa resistenza confido nell'aiuto sagace ed autorevolissimo del Senato.

Ho la convinzione che a proposito degli impiegati è necessario tornare un po' all'antico.

Un tempo la massima era che gli impiegati devono essere pochi e ben pagati; noi siamo giunti a risultati perfettamente opposti: dunque bisogna fermarci sulla via nuova, e possibilmente tornare indietro. Intendiamoci, non per fare un'economia a danno del personale, ma per migliorarne le condizioni; in altri termini migliorare il meccanismo, renderlo in condizioni di più utile funzionamento, ma non accrescerlo. (*Approvazioni*).

Ma la nuova via è difficile ad aprirsi, nè mi faccio illusione che senza pronti provvedimenti l'onere delle pensioni non sia per aumentare. Pertanto mi sono già messo, non dirò allo studio, ma a riesaminare la materia, valendomi del molto materiale che già ho trovato accumulato al Ministero. Per quanto riflette la ricerca di qualche ulteriore freno che valga ad

attenuare l'incremento delle pensioni, o meglio lo impedisca, la ricerca non sarà forse molto scabrosa.

Invece assai più difficile è la riforma radicale del nostro sistema delle pensioni; e ciò principalmente per due ragioni. Si intende facilmente il principio teorico della previdenza individuale; ma perchè questo principio possa agire con efficacia, riesce necessario che chi lo deve mettere in pratica si trovi in condizione di poterlo fare.

Ora la maggior parte degli stipendi degli impiegati italiani, non è purtroppo di tal misura, da consentire un largo uso dell'iniziativa della previdenza individuale; e ne consegue che dovendo fare una separazione fra il sistema vigente ed uno nuovo, che evidentemente sarebbe quello di una cassa di previdenza a base di conti individuali, dovendo dico, fare questa separazione, si va incontro ad un periodo di transizione, durante il quale il bilancio dello Stato dovrebbe sopportare necessariamente un onere duplice e maggiore.

In ordine alle pensioni vecchie, mentre sussisterebbero tutte le presenti ragioni di spesa, verrebbero invece a mancare le risorse delle ritenute degli impiegati nuovi, i quali per molti anni contribuiscono al fondo pensioni e non vi attingono. D'altra parte per creare il nuovo istituto, non potendosi pretendere, come ho detto che vi provvedano con sufficiente larghezza gl'impiegati, lo Stato dovrebbe dare il suo concorso e non in ristretta misura.

La risultante della mancanza di entrata da una parte e di un nuovo sensibile contributo dall'altra, evidentemente non può essere che un maggiore aggravio per l'erario: di qui la difficoltà del provvedimento.

Ma pur bisognerà trovare una via di uscita, ed io posso assicurare il Senato, che, non in questo brevissimo scorcio di sessione, ma alla ripresa dei lavori parlamentari, il progetto di riforma del debito vitalizio, o sarà presentato da me o potrà esserlo dal mio successore, per effetto degli studi che già sono inoltrati.

Ora risponderò alle considerazioni specifiche fatte in ordine alle pensioni, dall'onorevole senatore Astengo.

Il Senato comprenderà che la questione sollevata dal senatore Astengo, al quale si è associato il senatore Mezzanotte, tocca bensì il

ministro del tesoro; ma alla tangente del circolo; ed appena di rimbalzo, poichè la questione fondamentale e ben più delicata consiste nei provvedimenti che si devono prendere per circondare il matrimonio civile di tutta l'efficacia che deve avere nell'interesse generale dello Stato e per l'ordine delle famiglie.

In questa materia debbo dichiararmi incompetente, anche per non invadere la competenza diretta del mio collega della grazia e giustizia. Però posso fare una constatazione di fatto, ed è, che mentre il legislatore italiano costantemente tenne fermo il principio che nessun effetto civile si dovesse riconoscere al rito religioso, non ha però avuto abbastanza energia per impedire i gravissimi inconvenienti che derivano dall'inosservanza dell'obbligo del matrimonio civile.

Certo la scelta dei mezzi è difficilissima, poichè gravissimo è il dissidio che turba la nostra società sull'apprezzamento del rispettivo maggior valore dei due atti solenni, il civile e il religioso: ma il peggior sistema è quello di far nulla, e di lasciare che continuino e si moltiplichino inconvenienti e danni. A me pare ben difficile che il ministro del tesoro possa escogitare misure disciplinari, come vorrebbe il senatore Astengo. Evidentemente la misura disciplinare dovrebbe fondarsi sopra l'addebito di condotta riprovevole, per il fatto che il funzionario, il quale contrae il solo matrimonio religioso con una vedova beneficata da una pensione, di solito non adempie l'obbligo civile per conservare a questa donna una utilità che diversamente verrebbe a mancarle. Ma in tale ipotesi il provvedimento dovrebbe rivolgersi contro la donna, poichè davanti la nostra legge l'impiegato che si trovi in solo vincolo religioso non ha moglie.

Si potrebbe dire che questo impiegato tiene una condotta riprovevole sotto il punto di vista morale. Ma allora temo che saremmo obbligati ad indagini di ben altre unioni, di ben altre convivenze, molto più immorali e riprovevoli che non queste, delle quali, sia pur giustamente, gli onorevoli interpellanti si lagnano. *(Si ride)*.

Mi fermo a queste poche osservazioni semplicemente per indicare al Senato quanta sia la difficoltà e delicatezza di questa questione

e come appunto il meno competente a risolverla, fra tutti i ministri, sia quello del tesoro.

Però, detto questo, assicuro gli onorevoli senatori Astengo e Mezzanotte, che se, senza pregiudizio della questione fondamentale, la quale io temo resterebbe pregiudicata per il precedente col quale venisse attribuito un qualsiasi effetto civile al rito religioso, se, dico, senza pregiudizio della questione di principio, si potrà escogitare un provvedimento che valga a togliere gli inconvenienti lamentati, volentieri mi associerò all'opera del mio collega di grazia e giustizia.

L'onorevole senatore Astengo ha fatto inoltre conoscere al Senato un altro riprovevole inconveniente che si verificherebbe da parte di alcuni funzionari, i quali occulterebbero i mutamenti avvenuti nel loro stato di famiglia per poter godere di una indegnità di residenza maggiore di quella che potrebbe ad essi competere.

In relazione a ciò posso dare una risposta esauriente all'on. Astengo.

Quando io fossi messo in grado di conoscere, e cercherò di esserlo, qualcheduno di questi fatti provvederò risolutamente...

ASTENGO. Bravo!...

DI BROGLIO... e nel provvedere adempierò il mio stretto dovere e null'altro.

Il senatore Astengo mi ha rivolte due raccomandazioni da presentare al presidente del Consiglio.

Egli ha lamentato il sistema seguito nella distribuzione delle onorificenze: secondo il senatore Astengo tale distribuzione si eseguisce non solo con criteri diversi, ma eziandio con procedimenti non sempre corretti nei vari Ministeri...

ASTENGO. Non corretti in confronto di alcune Amministrazioni.

DI BROGLIO... Se il senatore Astengo mi permette un'osservazione, vorrei dirgli che il vero rimedio per questo inconveniente deve ricercarsi nell'opera sana, e nell'indirizzo di buon senso dei ministri.

L'onor. Astengo è troppo pratico degli andamenti burocratici per non intendere che un presidente del Consiglio non è in grado di seguire tutte le distribuzioni di onorificenze che si fanno nei vari Ministeri.

Il presidente del Consiglio potrà tutt'al più

indicare alcune norme direttive, ma al di là l'opera sua diventerebbe troppo minuscola.

L'ultima osservazione dell'onor. Astengo riflette le pensioni Mauriziane. Confesso la mia ignoranza in questa materia, mentre non ho avuto il tempo di occuparmene. Soltanto ebbi occasione di proporre il conferimento di un'alta onorificenza Mauriziana ed ho seguita la pratica di tutti i miei predecessori. L'ho fatta dare ad un direttore generale del mio Ministero, a quello che è il violino di spalla del Ministero del Tesoro, vale a dire il ragioniere generale dello Stato...

ASTENGO. Non ho fatto questione di persona, ho trattato oggettivamente la questione.

DI BROGLIO... Io dunque la proposi per una persona la quale certo ne era meritevole per i servizi resi allo Stato; cosa abbiano fatto gli altri ministri, non lo so, mentre, lo ripeto, non ho alcuna notizia in proposito; ad ogni modo su di ciò comunicherò al presidente del Consiglio le osservazioni, o meglio i desideri esposti dall'onor. Astengo.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ringrazio l'onor. ministro del tesoro per la sua risposta. Comincerò dalle ultime sue osservazioni, cioè dalle pensioni dell'Ordine Mauriziano. Lo prego di credere che non mi sono riferito a un caso più che a un altro. Ho sentito delle lagnanze sul proposito e mi sono sembrate giuste. A me, che da moltissimi anni sto nell'amministrazione, fa un senso doloroso vedere che si cambia così spesso sistema, e in peggio; e mi fa pena vedere che queste pensioni, spettanti di diritto alle povere vedove dei decorati, si danno invece agli alti impiegati che non ne hanno bisogno, o ai favoriti, che non hanno nessuna speciale benemeranza.

Dirò poi, circa la precedenza del matrimonio civile, che io non l'ho chiesta affatto. Ho chiesto misure disciplinari contro i funzionari che sposano vedove d'impiegati pensionate, le quali continuano a percepire la pensione; non credo che si debbano colpire le vedove, ma gli im-

piegati che commettono, a mio avviso, una vera indelicatezza; e sopra di ciò richiamo le norme direttive che vigono per l'esercito e per la marina.

Infatti gli ufficiali dell'esercito e della marina sono colpiti inesorabilmente quando si avverano casi simili...

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. C'è una legge.

ASTENGO. Non credo: in ogni modo per me è questione disciplinare e il Governo deve tutelare il decoro dell'amministrazione. Se un funzionario non lo tutela, il Governo lo deve punire, vi sia o non vi sia un'apposita legge.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola per una semplice dichiarazione di fatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Dissi che senza una legge speciale non si potrebbe dal ministro del tesoro provvedere con misure disciplinari; ebbene il caso citato dall'onorevole Astengo conferma la mia affermazione, perchè per l'esercito si è fatta intervenire appunto una legge, la quale, mentre ha sanato i matrimoni contratti soltanto col vincolo religioso, ha introdotto speciali sanzioni disciplinari per impedire agli ufficiali di contrarre il matrimonio religioso senza prima contrarre il matrimonio civile.

Nell'amministrazione civile una tal legge non c'è.

Ora, la difficoltà che sento è questa; che riuscirà difficile e forse pericoloso risolvere incidentalmente e per un piccolo effetto di finanza una questione così grave, che si attiene all'ordine delle famiglie ed a quello sociale, od intorno alla quale inutilmente si sono affaticati ormai da tanti anni, tanto la Camera quanto il Senato.

ASTENGO. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei singoli capitoli che leggo:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	400,501,244 01
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,807,933 38
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	7,685,884 »
4	Rendita consolidata 4 50 per cento al netto (Idem)	59,253,792 20
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,063,638 93
7	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	993,396 32
8	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem)	96,723 62
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	595,582 96
		478,226,195 45

Debiti redimibili.

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,888,936 61
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	10,100,051 83
12	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	238,250 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 ^o dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	26,288,150 »
<i>Da riportarsi</i>		45,515,388 44

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

	<i>Riporto</i>	45,515,388 44
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	33,627,720 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,714,725 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,559,500 »
		86,417,333 44
	<i>Debiti variabili</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	325,800 »
18	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	10,500,000 »
19	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem)	4,435,512 34
20	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	40,000 »
21	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (Idem)	2,910,000 »
22	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	600,000 »
23	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem)	750,000 »
24	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem)	15,528,000 »
25	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a (Idem)	25,306 29
26	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem)	123,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	35,238,118 63

	<i>Riparto</i>	35,238,118 63
27	Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi <i>Calabria, Scilla e Cariddi</i> adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
28	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto)	32,061,645 88
29	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria)	22,226,089 43
30	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem)	5,325,000 »
31	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem)	21,675,000 »
32	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem)	971,300 »
33	Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125)	90,937 60
34	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899	1,670 »
35	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Quinta annualità)	4,166,760 40
		<hr/> 121,756,521 94 <hr/>
	<i>Debito vitalizio.</i>	
36	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse)	2,790,000 » <hr/>

<i>Pensioni straordinarie.</i>		
37	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	896,000 »
38	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli per veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489	2,037,000 »
		2,933,000 »
39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	36,000 »
	Totale del debito vitalizio	5,759,000 »
<i>Dotazioni.</i>		
40	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
40 <i>bis</i>	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
		16,050,000 »
<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
41	Spese pel Senato del Regno.	430,000 »
42	Spese per la Camera dei Deputati	865,000 »
43	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria). .	882,000 »
		2,177,000 »
<i>Spese generali di amministrazione.</i>		
<i>Ministero.</i>		
44	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,123,029 23
45	Personale straordinario	118,437 »
46	Spese d'ufficio del Ministero	101,740 »
		2,343,206 23

<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>		
46 <i>bis</i>	Presidente del Consiglio dei ministri	25,000 »
47	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	4,000 »
48	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missioni al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	24,000 »
49	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri.	10,000 »
49 <i>bis</i>	Spese casuali	24,000 »
		87,000 »
<i>Corte dei conti.</i>		
50	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,631,518 17
51	Spese d'ufficio	84,500 »
		1,716,018 17
<i>Ufficio centrale di ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.</i>		
52	Personale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	76,517 50
53	Indennità di missione agli ispettori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato e compensi pei servizi relativi alla vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro	31,000 »

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. La Commissione permanente di finanze, traendo partito dall'esame di questo capitolo, è tornata sull'argomento delle anticipazioni che le banche di emissione, le quali hanno assunto il servizio di ricevitoria delle imposte dirette, hanno avuto facoltà di fare alle amministrazioni provinciali fino al dicembre ultimo, facoltà loro inibita dal 1° gennaio dell'anno corrente. La improvvisa inibizione, e dico improvvisa perchè fino agli ultimi di dicembre è stato dinanzi al Parlamento un disegno di legge di proroga, la improvvisa inibizione ha messo in imbarazzo molte amministrazioni provinciali, ed ha sottratto un'utile e sicura operazione alle banche di emissione; un'operazione che alla speditezza degli affari commerciali, perchè è a breve scadenza, di non oltre i quattro mesi, congiunge la più solida garanzia delle transazioni civili, perchè questa è

data dalla sovrimposta fondiaria, la cui riscossione è nelle mani dello stesso creditore. Operazione, che a norma della nostra legislazione sulla riscossione delle imposte dirette, è una conseguenza necessaria della facoltà che hanno le banche di emissione di assumere il servizio di ricevitoria delle imposte dirette.

E finalmente una operazione che, come risulta dai prospetti che la Commissione di finanze ha allegato alla relazione, non ha dato un centesimo di perdita, nè di sofferenza, a differenza di tutte le altre operazioni consentite alle banche di emissione.

Ora, a nome della Commissione permanente di finanze, io domando all'onorevole ministro quali sono le sue intenzioni in seguito alla sospensione delle disposizioni all'uopo proposte dal suo predecessore.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. L'argomento delle anticipazioni alle provincie per parte degli Istituti di emissione, che hanno assunto il servizio di tesoreria, è certo di una importanza non indifferente.

Ritengo in proposito che siasi esagerato in rigidità, attratti forse dal concetto dottrinale, al quale si diede una prevalente ed esclusiva importanza.

Certo, dal punto di vista giuridico, il divieto fatto dalla legge del 1898 per queste anticipazioni non si può impugnare.

Per quanto la riscossione di una imposta, appoggiata ad un documento esecutivo quale è quello della delegazione, costituisca un sicuro fondamento di credito, non può però dirsi che tale credito rappresenti un capitale effettivo, reale.

Sono frequenti, ed anche in questi ultimi giorni abbiamo avuto parecchi decreti di sospensione di imposte in paesi funestati da sinistri meteorici o tellurici; si accordarono sospensioni, e questo è un po' troppo, persino per dissesti economici prodotti da fatti poco lodevoli di banche e di speculatori.

Cosicchè può avvenire che una anticipazione non si realizzi nel tempo preveduto, e resti per un periodo, anche lungo, fatta allo scoperto, malgrado la solidità del credito. Peggio poi se l'imposta venisse condonata.

Siccome la legge bancaria vieta agli Istituti di emissione qualsiasi anticipazione fatta allo scoperto, dal lato giuridico il divieto della anticipazione della sovrimposta non si può censurare.

Ma occorre tenere conto, a mio avviso, di un'altra considerazione, e cioè che una volta ammessi gli Istituti di emissione a fare il servizio delle tesorerie (ed è nella legge fondamentale) bisogna riflettere che questo servizio ha esigenze tutte sue proprie, per provvedere alle quali sono necessari certi mezzi speciali, che rappresentano in pratica una vera necessità.

Uno di questi mezzi è quello appunto dell'anticipazione all'ente per conto del quale si esercita il servizio di tesoriere.

Il sistema di riscossione delle nostre imposte, non occorre quasi che lo dica, porta che nei due primi mesi, le amministrazioni locali deb-

bono sostenere molte spese senza avere riscossioni.

Io intendo, come si è detto in altra sede, che con una amministrazione oculata, servendosi opportunamente dei diversi effetti dei residui passivi e attivi, possono trovarsi i mezzi per far camminare una azienda per un certo periodo di tempo.

Però, date le condizioni finanziarie del maggior numero dei nostri enti locali, questa risorsa rimane molto limitata.

Riesce quindi frequente il fatto che le amministrazioni provinciali si trovino nei primi mesi dell'esercizio in una condizione non dirò angustiosa ma molto incomoda, per sopperire alla quale devono talvolta assoggettarsi anche a qualche spesa maggiore di quella che deriverebbe da una anticipazione avuta dal proprio tesoriere.

Se la facoltà di anticipazione fosse contenuta tra limiti ristretti, e venisse circondata da cautele molto prudenti, quali, ad esempio: che venisse autorizzata per una sola rata, e che ne fosse vincolato l'impiego esclusivamente per spese stanziata in bilancio e nei limiti di questo, credo che molti pericoli sarebbero ovviati. Certo tali freni ed altri temperamenti impedirebbero che le provincie prendessero incentivo o traessero mezzo dalle anticipazioni per spese non regolari, od imprudenti. Ma mi trovo in in una situazione che è molto pregiudicata.

Un mio predecessore, l'onor. Rubini, presentò nell'anno decorso un progetto di legge relativo alla proroga del corso legale, ed in questo progetto di legge inserì una disposizione per la quale la facoltà dell'anticipazione si protraeva a tutto il 1902, vale a dire sino alla scadenza dell'attuale periodo esattoriale e ricevitoriale.

La Giunta generale del bilancio presso la Camera non ha creduto di portare tale disposizione all'esame del primo ramo del Parlamento, e ha quindi stralciato l'articolo dal disegno di legge; la Camera ha approvato indirettamente tale eliminazione poichè nessuno si è occupato di far ripristinare nel disegno di legge la disposizione relativa alla facoltà di anticipazione.

Non arrivo ad asserire che da questo fatto mi possa derivare un vero divieto statutario per riproporre la cosa al Parlamento, poichè evidentemente non si tratta di un progetto di legge

che sia stato respinto, ma una certa analogia di fatto sostanzialmente c'è e, qualunque possa essere il grado di questa analogia, sono molto dubitante nel credere all'opportunità di presentare oggi un disegno di legge speciale il quale si occupasse esclusivamente di autorizzare nuovamente tali anticipazioni: non vorrei che anche per la vicinanza del tempo si rinnovasse la sorte che ebbe l'articolo dell'onor. Rubini. Mi limito quindi a dichiarare all'onor. senatore Mezzanotte che mi metterò alla ricerca di un qualche possibile provvedimento.

Io sono persuaso della opportunità di un temperamento, sia pure in termini molto circoscritti e prudenti: lo credo opportuno anche per un'altra considerazione.

Finora non si può dire, come mi pare abbia detto l'onor. senatore Mezzanotte, che gli Istituti d'emissione per il fatto del divieto abbiano perduto un mezzo di impiego della loro attività.

I contratti ricevitoriali sono in corso e nessuno può disdirli; ma temo che quando saremo al momento di doverli rinnovare, molte provincie od almeno quelle che si fossero trovate a disagio, per il fatto del divieto di anticipazione, forse preferiranno rivolgersi ad altri assuntori, i quali certamente non potrebbero fare condizioni di servizio così miti, come possono fare gli Istituti di emissione, i quali hanno già predisposti molti mezzi. Quindi la questione va osservata sotto due punti di vista; nell'interesse cioè delle provincie dapprima, poi anche nell'interesse degli Istituti di emissione, che potrebbero vedere diminuito un cespite di entrata abbastanza ragguardevole e soprattutto sicuro.

Spero che le mie dichiarazioni possano soddisfare l'onor. senatore Mezzanotte.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro per aver preso in considerazione speciale la raccomandazione rivoltagli dalla Commissione di finanze, e cominciando dal rispondere alle sue ultime parole aggiungerò che effettivamente nel fatto delle anticipazioni in esame c'è interesse non di due, ma di tre enti, ossia della provincia, degli Istituti di emissione e del Ministero del tesoro, il quale nella indicata inibizione trova nuovo ostacolo

alla realizzazione dei suoi crediti verso le provincie.

Ripeterò poi che gli Istituti d'emissione niente hanno perduto in quest'operazione.

E anzi la Commissione di finanze ha voluto mettere sotto gli occhi dell'onorevole ministro e del Senato, i risultamenti del movimento che s'è verificato al riguardo.

E l'onorevole ministro del tesoro ed il Senato potranno rilevare dai prospetti allegati alla relazione come le somme che sono state date pel debito fluttuante sono state restituite integralmente e nel breve termine convenuto.

Quindi le osservazioni della Commissione di finanze sono giuste. L'onor. ministro del tesoro ha trattato una questione giuridica in modo che in massima io divido; ma noi qui non facciamo interpretazione di legge, non trattiamo *de iure condito*, ma di legge da fare...

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho risposto anche su questo.

MEZZANOTTE, *relatore*... Io divido molti dei concetti così saggiamente esposti dal ministro del tesoro, ma è stato sempre nell'intenzione, dei ministri del tesoro, che hanno proposto disegni di legge a questo riguardo, del Parlamento e certo sempre del Senato, che era implicita l'autorizzazione ad anticipazioni, quando si permetteva agli Istituti di emissione di assumere una gestione tanto più pericolosa, quale è quella delle ricevitorie delle imposte dirette.

Quando nel 1893 si diede questa facoltà, dal legislatore s'intese accordare anche quelle che ne erano conseguenza, ed era naturale pensare che, se la legge sulla riscossione delle imposte dirette obbliga il ricevitore, quando n'è richiesto, ad esercitare anche l'ufficio di tesoriere, la facoltà di assumere questa qualità con tutte le sue naturali conseguenze era implicita. Ad ogni modo così si è applicata la legge dal 1893 al 1898.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ma poi venne quella del 1898...

MEZZANOTTE, *relatore*. Un momento: e nel 1898 che fece il ministro del tesoro?

Visto che ancora si discuteva intorno a questa interpretazione propose si dichiarassero lecite siffatte operazioni.

Il ministro del tesoro del tempo, mediante legge interpretativa propose che le anticipazioni di cui ci occupiamo fossero esplicita-

mente annoverate fra le operazioni consentite. E la proposta era saggia perchè, contrariamente a quanto mi pare risulti da alcune considerazioni dell'onor. ministro Di Broglio, per me la copertura consiste nel titolo di riscossione della sovrimposta; nè i casi straordinari accennati da lui m'impongono, perchè essi sono ordinari nelle altre operazioni delle banche d'emissione; nel caso in esame deve proprio mancare la più solida guarentigia, la terra. Eppure v'è il rimedio della reimposizione. Fu solo nella Camera dei deputati, ed anche dopo che la Commissione incaricata di riferire sopra questo argomento ebbe dato voto favorevole, che fu mutata la proposta del ministro in una disposizione transitoria, da durare tre anni e non cinque, quanto almeno sarebbe stato più regolare, per accompagnare il corso dei contratti che si erano stipulati.

E quando quel disegno venne qui, il Senato fece le sue osservazioni, ma l'onor. ministro del tesoro del tempo disse: Sol per questo vo-

lete rimandare la legge alla Camera? Ecco il solito argomento col quale troppo frequentemente ci s'impedisce di modificare disegni che ci vengono dall'altro ramo del Parlamento. Il Senato si contentò della dichiarazione del ministro che avrebbe provveduto. Si vedono ora gli effetti dell'arrendevolezza del Senato.

Ho voluto dir questo per dimostrare che la Commissione di finanze non aveva richiamata l'attenzione del ministro del tesoro leggermente sopra questo argomento.

Ad ogni modo io comprendo la condizione in cui, a cagione della sospensione delle proposte del suo predecessore, si trova il ministro del tesoro e quindi per ora mi appago delle dichiarazioni che mi ha fatte.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 53 nella somma di L. 31,000. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

<i>Avvocature erariai.</i>		
54	Personale di ruolo (Spese fisse)	837,659 34
55	Personale straordinario	80,000 »
56	Spese d'ufficio (Spese fisse)	39,500 »
57	Fitto di locali non demaniali (Idem)	25,600 »
		982,759 34
<i>Intendenze di finanza.</i>		
58	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri eonomi delle Intendenze (Spese fisse)	1,995,513 96
59	Personale straordinario	80,800 »
		2,076,313 96

<i>Servizio del Tesoro.</i>		
60	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella regia zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	140,366 65
61	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori .	50,250 »
62	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse)	795,997 50
63	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem)	90,180 »
64	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem)	15,000 »
65	Spese per trasporto fondi e di tesoreria	38,500 »
66	Spese per i servizi del Tesoro e per l'accertamento presso le Intendenze di finanza della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	88,560 »
67	Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,234,854 15
<i>Regia zecca e monetazione.</i>		
68	Personale di ruolo (Spese fisse)	46,123 »
69	Spese d'ufficio (Idem)	1,500 »
70	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	69,200 »
		116,823 »
<i>Servizi diversi.</i>		
71	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	800,000 »
72	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 3 dell'allegato P approvato con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486	6,000 »
<i>Da riportarsi</i>		806,000 »

	<i>Riporto</i>	806,000 »
73	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori	30,678 »
74	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	30,000 »
75	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	22,000 »
76	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
77	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 »
78	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000 »
79	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	75,000 »
80	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	3,000 »
81	Spese postali (Idem)	4,700 »
82	Spese di stampa	101,700 »
83	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	25,850 »
84	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine)	300 »
85	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
86	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	16,000 »
87	Spese e compensi diversi per l'esecuzione degli inventari da compilarsi in adempimento della legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato	45,000 »
88	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
89	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	14,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,349,228 »

	<i>Riporto</i>	1,349,228 »
90	Compensi al personale del Segretariato generale e di basso servizio del Ministero, di ragioneria delle Intendenze di finanza, e spese pel servizio della sistemazione degli archivi e scarto di atti nell'Amministrazione centrale e provinciale.	9,000 »
91	Spese casuali.	23,000 »
	Spese per servizi speciali.	1,381,228 »
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
92	Personale (Spese fisse).	29,660 »
93	Mercedi e sussidi agli operai e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1893, n. 350 e ad altri Istituti congeneri. (Spesa d'ordine)	358,890 »
95 <i>bis</i>	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine e spese di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti. (Spesa d'ordine)	911,090 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	1,299,640 »
96	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,500,000 »
97	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		3,500,000 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>(Debiti variabili).</i>	
98	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	120,000 »

	<i>Riporto</i>	120,000 »
99	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	16,000 »
100	Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria)	100 »
101	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,472 70
102	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	<i>per memoria</i>
103	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	500,000 »
104	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Decima annualità).	162,838 26
105	Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione - Quarto quinto	96,000 »
		1,253,410 96
	Spese generali di amministrazione.	
106	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	10,500 »
107	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	58,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	68,500 »

	<i>Riporto</i>	58,500 »
108	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	34,680 »
109	Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese d'ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato	195,323 »
	<i>Spese diverse.</i>	<hr/> 298,503 »
110	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	257,800 »
111	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	6,000 »
112	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137	<i>per memoria</i>
113	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	24,109 12
114	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esecuzione dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343 ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48	1,200,000 »
115	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
116	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma	300,000 »
117	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
118	Concorso dello Stato nelle spese di stampa degli atti della Repubblica Veneta (Legge 27 aprile 1899, n. 151)	6,000 »
119	Spesa straordinaria per il quarto cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento	272,000 »
	<i>A riportarsi</i>	<hr/> 2,365,909 12

	<i>Riporto</i>	2,365,909 12
119 <i>bis</i>	Compenso per spese di adattamento delle scuole professionali da trasferirsi dall'ex-convento della Missione, di proprietà del Comune di Roma, a quello di S. Bernardino da Siena, di proprietà demaniale, giusta il contratto di permuta dei detti conventi stipulato in base alle condizioni concordate col compromesso del 9 giugno 1900 (legge 3 febbraio 1901, n. 35)	100,000 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		2,465,909 12
Estinzione di debiti.		
120	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	6,872,061 12
121	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obblig.)	1,915,564 26
122	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,186,900 »
123	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	1,280,000 »
124	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	3,400,000 »
125	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) .	200,000 »
126	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Idem)	116,500 »
127	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	37,000 »
128	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	50,000 »
129	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Ammortamento (Idem)	1,050,000 »
<i>Da riportarsi</i>		17,108,025 38

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

	<i>Riporto</i>	17,108,025 38
130	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Quinta annualità)	833,239 60
131	Spesa occorrente per il pagamento del capitale di buoni del Tesoro a lunga scadenza (Legge 7 aprile 1892, n. 111)	35,197,000 »
132	Capitale corrispondente ai certificati definitivi trentennari di credito per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 della legge 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550	8,300,000 »
133	Capitale corrispondente ai titoli di debiti redimibili presentati per la conversione in consolidato	<i>per memoria</i>
		61,438,264 98
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
134	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	500,000 »
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
135	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
136	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	18,121,774 16
		18,291,774 16
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
	<i>Servizi diversi.</i>	
137	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	6,297 »
138	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	10,865 »
		17,162 »
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1901

	<i>Riparto</i>	17,162 »
139	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,954,675 »
140	Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101)	5,610,230 »
141	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	494,296 39
		8,076,363 39

RIASSUNTO PER TITOLI

—

TITOLO I.

Spesa ordinaria

—

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	478,226,195 45	
Debiti redimibili	86,417,233 44	
Debiti variabili	121,756,521 94	
Debito vitalizio	5,759,000 »	
Dotazioni	16,050,000 »	
Spese per le Camere legislative	2,177,000 »	
		710,386,050 83

Spese generali di amministrazione.	
Ministero	2,313,206 23
Presidenza del Consiglio dei ministri	87,000 »
Corte dei conti	1,716,018 17
Ufficio centrale d'ispezione	107,517 50
Avvocature erariali	982,759 34
Intendenze di finanza	2,076,313 96
Servizio del Tesoro	1,234,854 15
Regia zecca e monetazione	116,823 »
Servizi diversi	1,381,228 »
	10,045,720 35
Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	1,299,610 »
Fondi di riserva	3,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	725,231,411 18
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Oneri dello Stato	1,253,410 96
Spese generali di amministrazione	298,503 »
Spese diverse	2,465,909 12
	2,764,412 12
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	4,017,823 08

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	61,438,264 98
Anticipazione a provincie e comuni	500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata	18,291,774 16
<hr/>	
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria	80,230,039 14
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	84,247,862 22
<hr/>	
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	809,479,273 40
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	8,076,363 39
<hr/>	
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
<hr/>	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	729,249,234 26
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	80,230,039 14
<hr/>	
Totale spese reali	809,479,273 40
<hr/>	
Categoria IV. — Partite di giro	8,076,363 39
<hr/>	
Totale generale	817,555,636 79
<hr/>	

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del progetto. Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO** n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
 - » n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 18. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 19. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111.
 - » n. 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 21. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio; Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi.
 - » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 23. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
 - » n. 24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
 - » n. 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a.

- CAPITOLO n. 26. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina — Legge 6 agosto 1893, n. 491.
- » n. 27. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380).
 - » n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quelle della rete Sicula).
 - » n. 32. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
 - » n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 43. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 67. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 70. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 71. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti nei pagamenti all'estero.
 - » n. 76. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 77. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 80. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 81. Spese postali.
 - » n. 84. Spese per l'acquisto di libretti e scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro.
 - » n. 85. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 93. Mercedi e sussidi agli operai e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri Istituti congeneri.
 - » n. 95 *bis*. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine e spese di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
 - » n. 98. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.

- CAPITOLO n. 99. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
- » n. 100. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
 - » n. 101. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 110. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 111. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 113. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
 - » n. 115. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 20 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 117. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - » n. 121. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 122. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 123. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 125. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 126. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 127. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 128. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 129. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Ammortamento.
 - » n. 135. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

- CAPITOLO n. 136. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
- » n. 140. Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitoli per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 20. Spese postali.
- » n. 21 bis. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti pei vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
- » n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
- » n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 32. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682.
- » n. 38. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 39. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 45. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 47. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 48. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 49. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » n. 50. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 52. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.
- » n. 53. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
- » n. 58. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
- » n. 59. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
- » n. 61. Spese per imposte e sovrimeposte (Idem)
- » n. 62. Spese di coazioni e di liti (Idem).

- CAPITOLO n. 63. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Canali Cavour).
- » n. 66. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 67. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 68. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 69. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 70. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 77. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
 - » n. 78. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).
 - » n. 80. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 81. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 82. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 83. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 84. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 96. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 97. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 98. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).
 - » n. 101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 102. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Idem).
 - » n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 104. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 112. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 115. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 116. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrisondersi alla Repubblica.

blica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nei porto di Genova.

- CAPITOLO n. 122. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
- » n. 123. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 128. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
 - » n. 129. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 130. Vincite al lotto.
 - » n. 135. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e con corso di assicurazione.
 - » n. 136. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
 - » n. 140. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 142. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 143. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 148. Paghe agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari, indennità per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
 - » n. 149. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 151. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
 - » n. 152. Compra dei sali.
 - » n. 153. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
 - » n. 155. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 156. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
 - » n. 157. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883 n. 1445.
 - » n. 160. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 164. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 166. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 167 bis. Spesa d'acquisto della materia prima corrispondente al prezzo del chinino nelle scorze.

- CAPITOLO n. 167 *ter.* Spesa di fabbricazione e preparazione dell'idroclorato, solfato e bisolfato di chinino e di condizionatura in tavolette e tubetti.
- » n. 167 *quater.* Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diversi; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili.
 - » n. 167 *quinq.* Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 167 *series.* Somma corrispondente al prezzo del chinino nelle scorze.
 - » n. 173. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 176. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 178. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 180. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 181. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 182. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 183. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 184. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
 - » n. 185. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 202. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
 - » n. 203. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 205. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 206. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 207. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 209. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
 - » n. 210. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 211. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
 - » n. 212. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 213. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 214. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
 - » n. 215. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 216. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 217. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 218. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a).

- CAPITOLO n. 219. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
- » n. 220. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 221. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 222. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 223. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
 - » n. 224. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 225. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 226. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

- CAPITOLO n. 9. Spese postali.
- » n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 23. Spese di giustizia.
 - » n. 25. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti.
 - » n. 27. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e Regio Decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 5. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 6. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 7. Spese postali.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 37. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.

Ministero dell'Istruzione Pubblica

- CAPITOLO n. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 16. Spese di liti.
 - » n. 17. Spese postali.

- CAPITOLO n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 53. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2551).
 - » n. 106. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifiz scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 107. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni traggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 108. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Province e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere; come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Opere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1890, n. 260.
 - » n. 114. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 15. Spese di posta.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 22. Acquisto di libretti e di scoutrini ferroviari.
 - » n. 23. Spese di liti.
 - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 42. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 72. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate ed espulse.
 - » n. 119. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791).
 - » n. 120. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50).

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO** n. 9. Spese postali.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Spese giudiziali in dipendenza di liti e vertenze con l'Amministrazione.
 - » n. 15. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 31. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - » n. 61. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 65. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'Ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 66. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO** n. 7. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 8. Spese di liti.
 - » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Spese postali.
 - » n. 18. Bollo straordinario di cambiali.
 - » n. 27. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 28. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 30. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ed ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954, modificato col regio decreto 25 marzo 1897).
 - » n. 31. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 32. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 34. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
 - » n. 38. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi.
 - » n. 44. Crediti di amministrazioni estere e spese di cambio per l'acquisto dell'oro.
 - » n. 45. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.
 - » n. 50 *bis*. Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline vaglia, bol-

lettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.

- CAPITOLO n. 52. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 56. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia - Valori dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 23. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 38. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 41. Spese di liti e per risarcimento di danni.
 - » n. 42. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 5. Spese postali.
 - » n. 8. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati.
 - » n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 10. Spese di liti.
 - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 22. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 23. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3^a) e 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 30. Corpo reale equipaggi. - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
 - » n. 47. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
 - » n. 50. Spese di giustizia.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 5. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 11. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 12. Spese di posta.
 - » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Spese di liti.
 - » n. 19 bis. Rimborso al Ministero del tesoro per le lavorazioni da commettersi all'officina delle carte-valori in Torino.
 - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 29. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
 - » n. 30. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
 - » n. 84. Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro.
 - » n. 97. Pesì e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3^a.
 - » n. 101. Pesì e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 112. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 117. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete — Compensi e retribuzioni per studi compiuti anche da impiegati di ruolo e straordinari.
 - » n. 120. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 125. Bonificazione agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3^a e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
 - » n. 126. Campo sperimentale di Sant'Alessio.
 - » n. 133. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei

funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.
(Approvato).

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 66. Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 67. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 38. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 39. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 45. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 47. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 48. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 49. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » n. 50. Contribuzioni fondiariе sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 61. Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour).
- » n. 62. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 63. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 67. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 68. Contribuzioni fondiariе - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 69. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 70. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesі dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 78. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).

- CAPITOLO n. 80. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 81. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 82. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 83. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 84. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 86. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
 - » n. 87. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 88. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 90. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
 - » n. 91. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 92. Lavori di piccola manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
 - » n. 93. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
 - » n. 96. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 97. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 102. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 104. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 112. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 115. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 116. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 121. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
 - » n. 122. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 123. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

- CAPITOLO n. 135. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
- » n. 136. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
 - » n. 140. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 143. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 149. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 155. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastozzeria, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 156. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
 - » n. 157. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 160. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 162. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza; spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzinoiere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.
 - » n. 164. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 166. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 173. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 176. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 178. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 180. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 182. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 185. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 206. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 210. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 211. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
 - » n. 212. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).

- CAPITOLO n. 213. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Comune di Napoli).
- » n. 214. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
 - » n. 215. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 216. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 219. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 221. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 222. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 223. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
 - » n. 224. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 225. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1901-902 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie, di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 500,000.

(Approvato).

Art. 5.

A modificazione del disposto dell'articolo 8 dell'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, le somme da versarsi al Tesoro per le somministrazioni da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa al predetto allegato *M*, saranno iscritte, a cominciare dall'esercizio 1900-901, nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio dell'entrata, in corrispondenza con gli stanziamenti che verranno portati nella stessa categoria del bilancio passivo del Ministero del tesoro, pel servizio dei debiti redimibili predetti.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1900-901, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giu-

sta l'articolo 4 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 320,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri :

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	14,000
Id. degli affari esteri	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	15,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	18,000
Id. della guerra	»	140,000
Id. della marina	»	20,000
Id. dell'agricoltura, indu- stria e commercio	»	6,000
	L.	<u>320,000</u>

Al conto consuntivo 1901-902 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Alle ore 14.30: riunione degli Uffici.

Alle ore 15, seduta pubblica.

I. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 (n. 130);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-1902 (n. 126).

II. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901 (n. 152);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1900-901 (n. 154);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata) (150);

Approvazione di eccedenze d'impegni e

maggiori assegnazioni su alcuni stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 (n. 18 disegni di legge dal n. 132 al 149);

Disposizioni relative alla inalienabilità e cedibilità degli stipendi e pensioni (n. 118);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901 (n. 163);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902 (n. 129);

Classificazione del porto di Villa S. Giovanni in 1ª categoria ed autorizzazione di spesa per opere portuali e ferroviarie (n. 162).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 18 giugno 1901 (ore 15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche